

**CONTRATTO PER L'EROGAZIONE  
DI PRESTAZIONI TERMALI  
ANNUALITA' 2020**

L'anno 2020 il giorno 30 del mese di GIUGNO in COSENZA

**TRA**

L'Azienda Sanitaria Provinciale di COSENZA con sede legale in Cosenza, V.le degli Alimena n. 8, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, Dr.ssa Simonetta Cinzia BETTELINI C.F. BTTSNT61C53L781D, P.I. 02853720783 (di seguito per brevità "ASP"),


**E**

La Struttura Terme Sibarite S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. Lione Domenico C.F. LNIDNC68M17C002Y, P.I. 00180310781, con sede legale in Cassano allo Jonio (CS) 87011, Via Terme, n. 2, (di seguito per brevità "Erogatore" o "Struttura"), titolare di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale giusto provvedimento D.P.G.R. n.1 del 05.01.2011;

L'ASP e la Struttura sono di seguito congiuntamente denominati anche "parti" o, singolarmente, "parte"

**Premesso che:**

- con D.G.R. n. 845 del 16 dicembre 2009, ad integrazione e modifica del documento adottato in precedenza dalla medesima Regione con delibere n. 585 del 10 settembre 2009 e n. 752 del 18 novembre 2009, è stato approvato il programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, per il triennio 2010-2012 (c.d. Piano di Rientro);
- con D.G.R. n. 908 del 23.12.2009, successivamente integrata dalla D.G.R. n. 97 del 12/02/2010, è stato recepito l'Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Calabria, per il Piano di rientro del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 1, co. 180, della L. 30.12.2004, sottoscritto in data 17 dicembre 2009;
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 19 Luglio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, è stato stabilito di confermare, il Gen. Dott. Saverio Cotticelli, quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii, rinnovando e rideterminando al Commissario l'incarico prioritario di proseguire nell'attuazione dei Programmi operativi 2016-2018, nonché di tutti gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità;
- con la medesima Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 19 Luglio 2019, la dott.ssa Maria Crocco, è stata nominata Sub Commissario unico nell'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale;
- con DCA n. 57 del 26 febbraio 2020, si è proceduto all'approvazione del Programma Operativo 2019/2021, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 88 della Legge 23.12.2009 n. 191 e ss. mm. e ii.;"
- in coerenza con gli obiettivi posti dal Programma Operativo 2019/2021, la Regione Calabria intende porre su basi di maggiore e compiuta certezza i rapporti tra le Aziende Sanitarie Provinciali e gli erogatori privati, attraverso l'utilizzo di un modello contrattuale uniforme per la disciplina dell'erogazione delle prestazioni da privato accreditato;



- gli obiettivi possono essere perseguiti, tra l'altro, attraverso l'acquisizione da parte della ASP competente della documentazione elencata all'articolo 3) del presente accordo;
- che le tariffe regionali applicate sono quelle *ratione temporis* vigenti;
- che la definizione dei *budget* rappresenta il livello massimo di spesa a carico del SSR, nell'ambito del quale sono considerate riconoscibili e remunerabili esclusivamente le prestazioni erogate ai sensi della normativa vigente di riferimento e nei limiti massimi di finanziamento stabiliti con provvedimento del Commissario ad acta.

**Visti :**

- la legge 24 ottobre 2000, n. 323 di riordino del settore termale, che all'art. 4, comma 4, prevede: "*l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità ed alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, è assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della Sanità, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali; Tali accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli artt 2 e 3 del D.lgs 28 agosto 1997, n. 281*";
- il comma 2 dell'art. 8 *quater* del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., ai sensi del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo alcuno per le Aziende Sanitarie di corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;
- l'art. 8 *quater*, comma 8, del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;
- l'art. 8 *quinquies*, comma 2, D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;
- l'art. 8 *quinquies*, comma 2, lettera *e-bis* D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;
- l'art. 8 *quinquies*, comma 2-*quater* D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;
- l'art. 8 *quinquies*, comma 2 *quinquies*, D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. che prevede espressamente: "in caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-*quater* delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso"
- l'art. 8 *octies* D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;
- la L.R. 24 del 18 luglio 2008 e s.m.i.;
- il Regolamento Regionale n. 13 dell'01/09/2009;
- il DCA n. 81 del 22/07/2016, recante "*Programma Operativo 2016-2018, Intervento 2. 3.1.1 "Autorizzazioni e Accreditamento" – Approvazione Nuovo Regolamento Attuativo della L.R. n. 24/2008 – Approvazione Nuovi Manuali di Autorizzazione e Nuovi manuali di Accreditamento*";
- il Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 35 "Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria" convertito, con modificazioni, dalla legge del 25 giugno 2019, n. 60;
- l'Accordo Nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2019-2021, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della Legge 323/2000 recepito, in data 01.08.2019, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Federterme ed il Ministero della Salute;
- il D.P.G.R. n. 1/2011 avente ad oggetto: "*L. 296/2006-finanziaria 2007, art. 1 comma 796 lettera t) e ss.mm.ii. Accreditamento definitivo delle strutture private sanitarie e socio-sanitarie della Regione Calabria. " Obiettivo S.9.8"*";
- il DPCM 12.01.2017, *Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502;*

**Preso atto:**

- del DCA n. 87 del 12.06.2020 avente ad oggetto: " Definizione livelli massimi di finanziamento alla Aziende Sanitarie Provinciali per l'acquisto di prestazioni di assistenza termale a carico del SSR ...",

con il quale sono stati definiti lo schema contrattuale e i livelli massimi di finanziamento da proporre alle strutture termali per l'annualità 2020;


Tutto ciò premesso e considerato, parte integrante e sostanziale del presente accordo, le Parti convengono quanto segue:

### **Art. 1 Oggetto**

1. Il presente contratto ha ad oggetto la fissazione dei volumi e delle tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti all'Assistenza termale, da erogarsi nell'anno 2020 da parte delle strutture private accreditate operanti nel territorio della sottoscritta ASP ed i correlati limiti di spesa.
2. La Struttura è titolare di autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale definitivo rilasciati con D.P.G.R. n. 1 del 05.01.2011 per la struttura **Terme Sibarite S.p.a.** sita in Cassano allo Ionio (CS) 87011, Via Terme n.2 - cod. struttura **SSA139** (di seguito denominata "Struttura");
3. Le prestazioni erogabili sono riferite alle cure termali, aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione delle patologie previste nel DPCM 12.01.2017 (Capo III assistenza distrettuale) di "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502" ed elencate nell'Allegato 9;
4. La Struttura accetta di erogare le prestazioni termali per le quali è stata accreditata per conto ed a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR), nei limiti delle risorse assegnate dall'ASP e secondo le relative direttive. A tal fine, ferma restando l'acquisizione della documentazione di cui al successivo articolo 3), la Struttura dichiara:
  - a. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che nessun procedimento relativo è stato avviato nei suoi confronti, salvo i casi in cui sia in corso un procedimento giudiziario per il risanamento e la prosecuzione dell'attività di impresa;
  - b. di aver/non aver presentato domanda di concordato preventivo;
  - c. che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 (codice antimafia) in capo al legale rappresentante, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai soggetti con poteri di gestione;
  - d. di essere titolare di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale, quest'ultimo rilasciato con D.P.G.R. n. 1 del 05.01.2011 relativa alla struttura **Terme Sibarite S.p.a.** sita in Cassano allo Ionio (CS) 87011, Via Terme n.2;
  - e. di possedere alla data odierna tutti i requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici ed organizzativi necessari per l'esercizio, presso la propria struttura Termale, impegnandosi a garantire la permanenza di detti requisiti per tutta la durata del presente Contratto, fatti salvi caso fortuito e forza maggiore.



### **Art. 2 Durata**

1. Il presente accordo contrattuale regola le prestazioni rese a decorrere dal 01 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020.
2. Non è ammesso il rinnovo tacito.
3. Nel caso in cui il contratto venga sottoscritto dopo l'apertura della stagione termale le prestazioni eventualmente già rese, se appropriate, sono da intendersi assorbite nel budget assegnato.



**Art. 3**  
**Documentazione e adempimenti**

1. L'ASP è tenuta ad acquisire, per tramite della struttura, ovvero direttamente, in considerazione di quanto previsto dall'art. 15 della L.12/11/2011, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)", la seguente documentazione:
  - a. certificazione di iscrizione in CCIAA per i soggetti iscritti al Registro delle Imprese; per i soggetti non iscritti al Registro delle Imprese (Fondazioni ed Enti *no profit*) l'iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo (REA.);
  - b. per i soggetti non iscritti al Registro delle Imprese (Fondazioni ed Enti *no profit*) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione previsti dall'art. 67 della normativa antimafia del legale rappresentante, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei soggetti con poteri di gestione;
  - c. per i soggetti iscritti al registro delle Imprese:
    - c.1. i cui contratti non superino il valore indicato all'art. 83, lettera e) del D.Lgs. n. 159/2011 (attualmente pari a € 150.000,00), oltre a quanto dichiarato dal legale rappresentante all'art. 1 lettera c), la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione previsti dall'art. 67 della normativa antimafia, da parte di tutti i soggetti di cui all'art.85, comma 1) e 2);
    - c.2. i cui contratti superino il valore indicato all'art. 83, lettera e) del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (attualmente pari a € 150.000,00), oltre a quanto dichiarato dal legale rappresentante all'art.1 lettera c), deve essere acquisita la documentazione antimafia, ai sensi degli articoli 84 e 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 (come da ultimo modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n.218); a tale proposito i soggetti di cui ai commi 1) e 2), dell'art. 85 del citato codice antimafia rilasciano dichiarazione sostitutiva sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445, relativa ai dati dei propri familiari conviventi;
  - d. dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della struttura, attestante l'ottemperanza agli obblighi informativi in materia di diritto al lavoro dei disabili secondo le modalità di cui all'art. 9 L. 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dall'art. 40 del D. L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
  - e. dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e s.m.i., del certificato generale del casellario giudiziario dei soggetti che hanno la rappresentanza legale della struttura;
  - f) autocertificazione, da parte di ciascun socio persona fisica che, in ultima istanza, possieda le quote o le azioni, dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 4, comma 7, L. 412/1991;
  - g. dichiarazione circa l'osservanza della normativa in materia antinfortunistica, impiantistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, circa l'avvenuta valutazione dei rischi nell'ambiente di lavoro e, in ogni caso, dell'adempimento a tutte le prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
2. La Struttura è tenuta a trasmettere tutte le dichiarazioni sopra richieste, e i dati anagrafici di tutti i soggetti per i quali deve essere acquisita la documentazione antimafia entro il 30.06.2020;
3. Su richiesta dell'ASP o del Dipartimento Tutela della Salute, la Struttura fornirà all'ASP ogni ulteriore eventuale documento che non sia già in possesso dell'amministrazione richiedente, comprovante il possesso dei requisiti predetti ed il loro mantenimento per tutta la durata del presente Contratto;
4. Ciascuna ASP è tenuta a verificare la documentazione nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione e comunque entro e non oltre il 30.07.2020;



5. In caso di mancata produzione della documentazione, ovvero delle indicazioni e dichiarazioni necessarie, l'ASP diffida la struttura ad adempiere entro e non oltre 15 giorni; in caso di inottemperanza si applica quanto previsto al successivo articolo 11, comma 5.

#### **Articolo 4**


##### **Volume di prestazioni erogabili e corrispettivo massimo annuale**

1. La Struttura si impegna a garantire per l'annualità 2020, le prestazioni termali, incluse nei LEA come prevede il DPCM 12.01.2017, Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502, allegato 9 e a carico del SSR, afferenti alle prestazioni per le quali è accreditato, nei limiti del tetto massimo di spesa;
2. La Struttura accetta, come corrispettivo massimo annuale per l'acquisto di prestazioni in favore di pazienti regionali ed extra-regionali il tetto di spesa complessivo di € 908.399,03=; **al lordo delle quote di compartecipazione alla spesa dei cittadini;**
3. La produzione eccedente il tetto massimo annuale di spesa assegnato alla Struttura di cui al punto precedente non può essere remunerata in nessun caso e ad alcun titolo e, pertanto, è considerata inesigibile;
4. Sono considerate rese al di fuori del contratto e si dichiarano fin da ora non coperte dal tetto di spesa e, quindi, non remunerabili e non esigibili, le prestazioni eseguite in misura superiore al limite del tetto di spesa preventivato;
5. In caso di mancata sottoscrizione del presente accordo sarà avviata nei confronti della Struttura, la procedura di sospensione dell'accreditamento ai sensi dall'art. 8-quinquies, comma 2, quinquies, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;
6. Ai fini del riconoscimento della remunerazione effettiva a consuntivo, oltre che del monitoraggio di cui all'art. 6, la Struttura è tenuta al rispetto delle procedure di validazione, verifica e controllo di cui alla vigente normativa;
7. Alla Struttura viene riconosciuta la produzione, nei limiti del budget, da verificare a consuntivo sulla base delle attività effettivamente svolte;
8. Tenuto conto di quanto chiarito sopra, l'Erogatore ha preso atto e con il presente contratto dichiara espressamente di accettare, per l'erogazione della prestazioni Termali per conto ed a carico del SSR, completamente ed incondizionatamente, quale tetto massimo annuo 2020 (di seguito denominato "Tetto Massimo Annuo") l'importo di € 908.399,03=;
9. Alla Struttura viene riconosciuta la produzione, nei limiti del budget, da verificare a consuntivo sulla base delle attività effettivamente svolte, e di quella appropriata accertata in contraddittorio con l'ASP.

#### **Art. 5**

##### **Requisiti e modalità di erogazione delle Prestazioni Sanitarie**

1. Le prestazioni termali dovranno essere erogate nella piena osservanza delle disposizioni normative e regolamentari, nazionali e regionali in materia di appropriatezza e qualità.
2. La Struttura dichiara e garantisce, inoltre, l'adeguatezza e il perfetto stato d'uso delle apparecchiature, fatti salvi caso fortuito e forza maggiore, e si impegna a tenere a disposizione dell'ASP e della Regione Calabria, per consentire i relativi controlli, i contratti di manutenzione e/o la documentazione delle attività di manutenzione effettuata.
3. L'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata alla richiesta avanzata, secondo le modalità previste dalle disposizioni regionali vigenti, dal medico di MMG, dal pediatra di libera scelta, dallo specialista ospedaliero, dallo specialista ambulatoriale dell'ASP. Per procedere all'erogazione delle prestazioni, la struttura è tenuta a verificare, preliminarmente, la sussistenza della richiesta e la sua compilazione nel rispetto dei requisiti di cui al presente punto segnalando all'ASP competente, per le necessarie valutazioni, ogni eventuale anomalia e/o irregolarità. La mancata segnalazione all'ASP



comporta la non remunerabilità della prestazione. L'ASP è tenuta ad accertare la correttezza e remunerabilità delle prescrizioni segnalate.

4. La Struttura s'impegna a svolgere le prestazioni Termali nel pieno rispetto del Regolamento Eu 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018, di modifica e adeguamento del D.Lgs. 196/03, obbligandosi ad osservare tutte le misure di sicurezza ivi previste.
5. Le prestazioni termali dovranno essere erogate da personale operante presso la struttura che sia munito dei titoli professionali previsti dalla normativa e che non versi in situazione di incompatibilità secondo la normativa vigente in materia.

#### **Art. 6**


#### **Controlli e obblighi informativi della Struttura**

1. Al fine di verificare che le prestazioni siano rese conformemente alle prescrizioni di legge e nel rispetto dal contratto, l'ASP e la Regione Calabria potranno in qualunque momento dare corso a ogni forma di verifica e controllo delle prestazioni erogate, con modalità che non siano di ostacolo all'ordinario svolgimento delle attività sanitarie dell'Erogatore e con preavviso di almeno 24 ore.
2. Le verifiche si svolgeranno alla presenza del legale rappresentante dell'Erogatore il quale, in caso di impedimento, dovrà delegare la relativa funzione. A tal fine, l'Erogatore si impegna a:
  - a. predisporre condizioni organizzative tali da consentire l'acquisizione da parte dell'ASP e della Regione, anche attraverso gli strumenti informatici, di ogni dato ritenuto utile per la verifica del corretto adempimento;
  - b. conservare la documentazione relativa alle prestazioni rese, in funzione della sua successiva consegna all'ASP e alla Regione;
3. In ogni caso, la Struttura s'impegna a consentire lo svolgimento dei controlli esterni come disciplinati dalle norme tempo per tempo vigenti.
4. La struttura s'impegna a conservare, anche mediante archivio informatico, tutta la documentazione amministrativa relativa alle prestazioni rese in favore degli utenti del servizio sanitario per un periodo non inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni e dagli atti di prassi nazionali e regionali.
5. La struttura si impegna a fornire tutta la documentazione richiesta dall'ASP ovvero dalla Regione onde consentire lo svolgimento di controlli, verifiche, nonché consentire il monitoraggio continuo delle prestazioni e del numero di pazienti trattati.
6. Di ciascun accesso preordinato all'acquisizione della documentazione, ovvero allo svolgimento dei controlli e delle verifiche, potrà essere redatto verbale di cui copia spetterà alla struttura.
7. La documentazione dovrà essere fornita, dalla struttura, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta.
8. La Struttura si impegna a rispettare, nei tempi e nei modi previsti, gli obblighi dalle normative nazionali ministeriali (NSIS) e regionali. L'omissione dei suddetti obblighi informativi, se protratta per due mesi consecutivi o mantenuta nell'arco di complessivi 90 giorni dell'anno di riferimento, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art 11.
9. L'erogatore ha l'obbligo di conservare, nel rispetto del Regolamento Eu 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018, di modifica e adeguamento del D.Lgs. 196/03 in materia di privacy, tutta la documentazione amministrativa relativa a ciascun assistito.

#### **Art. 7**

#### **Tariffe e Corrispettivi**

1. Per ciascuna prestazione termale resa nel rispetto della normativa applicabile e del presente Contratto, l'ASP sarà obbligata a corrispondere alla Struttura, entro i limiti del budget annuale assegnato, un importo calcolato facendo riferimento all'applicazione delle tariffe per le prestazioni termali in vigore dal 1° gennaio 2016 di cui alle tabelle 1A "con adesione" o 1B "senza adesione"



dell'Accordo nazionale per il biennio 2016/2018 repertorio atti CSR n. 18/2017, recepito dalla Regione Calabria con DGR n. 95 del 15/06/2017 tuttora vigenti.

2. Il corrispettivo così stabilito è onnicomprensivo e remunerativo di ogni onere, costo e spesa che la Struttura dovrà sostenere per l'esercizio delle prestazioni termali.
3. Al presente accordo si applica, comunque, quanto disposto dall'art. 8 *quinquies*, comma 2, lett. c bis) del D.Lgs. 502/1992, a mente del quale *"le modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario programmato"*.
4. Resta espressamente convenuto che il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni termali sarà sospeso in caso di tardiva trasmissione dei dati di cui al precedente articolo 3 e sino all'intervenuta trasmissione dei dati medesimi.

#### **Art. 8**

##### **Bilanci, modalità di fatturazione, liquidazione e termini per il pagamento dei corrispettivi**

1. L'istruttoria amministrativo-contabile verrà eseguita secondo i relativi provvedimenti regionali ed è condizionata alla presentazione della fattura e degli allegati che diano conto delle prestazioni erogate. Le prestazioni sanitarie non possono essere assoggettate a fatturazione elettronica (vd leggi di bilancio 2019 e 2020);
2. La successiva validazione delle fatture, la liquidazione, la certificazione e il pagamento dovranno avvenire in conformità alla normativa nazionale e regionale vigenti, nel rispetto, in ogni caso, delle modalità e dei tempi di volta in volta in uso presso la Regione;
3. La mancata emissione delle note di credito da parte della struttura in caso di errata fatturazione, ovvero in caso di fatturazione eccedente il budget, costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione del presente contratto previa formale diffida. La nota di credito verrà decurtata sulla liquidazione immediatamente successiva alla data di ricezione della stessa;
4. La procedura di liquidazione avrà ad oggetto anche la verifica della posizione di ciascuna impresa in relazione a quanto disposto dall'art. 48-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008 n. 40 e da ultimo interpretato dalla Circolare MEF n. 29 dell'8 ottobre 2009 (Art. 48-bis") nonché la verifica della regolarità contributiva prevista dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre del 2007 ("D.M. 24 ottobre 2007") e ss. mm. e ii.

#### **Art. 9**


##### **Cessione del contratto**

Il presente Contratto non potrà essere ceduto in tutto o in parte senza il consenso della Regione Calabria. La cessione costituisce grave inadempimento ai sensi dell'art. 11) e causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 10**

##### **Cessione dei crediti**

1. Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti della Struttura derivanti dal presente Contratto, la Struttura medesima dovrà notificare l'atto di cessione all' ASP competente (al domicilio indicato) a mezzo ufficiale giudiziario o, in alternativa, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento.




Entro il termine di 45 giorni dalla ricezione dell'atto, trasmesso con le modalità di cui sopra, l'ASP è tenuta a comunicare espressamente, al domicilio indicato nel presente accordo o all'indirizzo di posta elettronica certificata, l'adesione o il diniego alla cessione. Decorso tale termine, la cessione avrà, comunque, efficacia nei confronti dell'ASP, anche ai fini dei controlli dovuti ai sensi della normativa vigente. L'amministrazione può opporre al cessionario tutte le eccezioni apponibili al cedente in base al presente contratto.

2. L'ASP s'impegna a comunicare l'accettazione della cessione del credito.
3. Restano fermi e impregiudicati gli eventuali ulteriori adempimenti connessi all'accordo tra ASP e struttura, avente ad oggetto i crediti sanitari.

## Art. 11

### Risoluzione per grave inadempimento

1. Fermo ogni altro rimedio previsto nel Contratto e nella normativa applicabile, il presente Contratto s'intenderà risolto *ipso iure*, su dichiarazione della Regione Calabria, in osservanza della procedura di cui in appresso, qualora intervenga uno o più delle ipotesi di seguito indicate:
  - a. falsità di alcuna delle dichiarazioni rese all'art. 3) lettere a), b) e c) del presente Contratto;
  - b. accertata sussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 3) lettera g);
  - c. violazione dell'art. 9 in materia di cessione del contratto;
  - d. diniego definitivo e/o revoca dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento definitivo;
2. Il presente Contratto s'intenderà, altresì, risolto, in osservanza della procedura di cui in appresso, qualora intervenga una o più delle ipotesi di seguito indicate che siano di rilevanza tale da determinare un grave inadempimento della Struttura:
  - a. esistenza di precedenti condanne definitive a carico del legale rappresentante per reati contro la pubblica amministrazione;
  - b. Accertata violazione delle norme in materia di protezione infortunistica, sicurezza sui luoghi di lavoro idonei ad incidere gravemente sull'esecuzione delle prestazioni sanitarie (art. 3 lettera h);
  - c. ripetuta inosservanza dei requisiti e delle modalità di erogazione delle prestazioni di cui all'art. 5);
  - d. impedimento al controllo esercitato da ASP o Regione Calabria ai sensi dell'art. 6);
  - e. inosservanza degli obblighi di trasmissione dei dati di cui all'art. 6);
  - f. inosservanza di quanto previsto dall'art. 10) in materia di cessione del credito.
3. In caso di sospensione dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento si determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto, fermo restando l'obbligo di assistere i pazienti già in carico.
4. Qualora l'ASP ravvisi una delle condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta alla Struttura, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. Trascorso tale termine, l'ASP invierà la propria contestazione e le eventuali deduzioni scritte della Struttura, con la relativa documentazione, alla Regione. La Regione potrà quindi procedere alla risoluzione del contratto, ovvero, per i casi di cui al comma 2, anche tenuto conto delle giustificazioni oltre che della entità della violazione, diffidare la Struttura alla regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine congruo per provvedere. In difetto di adempimento, la Regione dichiarerà risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 cc.
5. Fermo e impregiudicato quanto sopra, la mancata trasmissione della documentazione di cui al superiore art. 3) lettere b), c), d), e), g), h) nei termini ivi determinati, senza congrua giustificazione da parte delle Strutture interessate, comporterà l'adozione, da parte della ASP, di un atto formale di diffida ad adempiere entro 15 giorni. La mancata ottemperanza preclude la stipula del contratto ovvero, in vigenza di contratto, è idonea a determinarne la sospensione automatica a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del quindicesimo giorno prescritto per l'adempimento. La sospensione non consente di porre a carico del SSR la produzione erogata dalla



struttura; trascorsi sei mesi, nel caso di persistente inadempimento, la Regione procede alla risoluzione del contratto stesso per inadempimento di obblighi informativi.

6. Resta fermo, in ogni caso, il diritto dell'ASP e, conseguentemente, della Regione Calabria al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento della Struttura.
7. Fermo quanto sopra, in caso di sussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 67 della normativa antimafia il contratto sarà risolto *ipso iure* su dichiarazione dell'ASP senza concessione di termini per dedurre.

#### Art. 12

##### Controversie

Tutte le controversie relative o derivanti dal presente contratto saranno rimesse alla competenza del Foro nella cui giurisdizione ha sede l'ASP che sottoscrive il presente Contratto, con esclusione di ogni Foro concorrente.

#### Art. 13

##### Clausola di salvaguardia

1. Con la sottoscrizione del presente contratto la Struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.
1. bis. In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati al comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili.
2. Resta inteso che l'Erogatore si impegna ad adeguarsi a eventuali ulteriori requisiti che fossero richiesti per effetto di normativa nazionale e/o regionale intervenuta successivamente alla stipula del presente contratto, come pure ad adeguarsi a prescrizioni dettate da norme imperative.

#### Art. 14

##### Registrazione

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del T.U. dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.

#### Art. 15

##### Elezione di domicilio

1. Le parti eleggono domicilio ad ogni effetto di legge e, segnatamente, per l'esecuzione del presente contratto presso i rispettivi indirizzi in epigrafe emarginati.
2. L'Erogatore elegge, altresì, il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [termesibarite@legalmail.it](mailto:termesibarite@legalmail.it);
3. L'ASP elegge il proprio domicilio informatico alla casella PEC: [protocollo@pec.asp.cosenza.it](mailto:protocollo@pec.asp.cosenza.it);

Se e per quanto possa occorrere, l'Erogatore approva specificamente le previsioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettellini

L'Azienda Sanitaria Provinciale

L'Erogatore

TERME SIBARITE S.p.A.

Administratore Unico  
(Domenico LIONE)



Terme Sibrite Spa - Piano d'acquisto anno 2020

Codice Prestazione	Descrizione	Tariffa Liv.1 con adesione	Numero Prestazioni	Totale
89.90.1	Fango + Bagno o doccia c.d. di annetamento	€ 12,61	48	€ 605,28
89.90.2	Fango + Bagno Terapeutico	€ 22,60	15084	€ 340.898,40
89.90.3	Bagno per malattie artroreumatiche	€ 9,53	120	€ 1.143,60
89.90.4	Bagno per malattie dermatologiche	€ 9,53	36	€ 343,08
89.91.2	Seduta inalatoria (Inalazione o Neb.Polv. O Aerosol o Humages)	€ 4,33	40106	€ 173.658,98
89.92.1	Irrigazione Vaginale	€ 5,70	60	€ 342,00
89.93.2	Seduta del ciclo della sordità rinogena	€ 17,26	22677	€ 391.405,02
<b>TOTALE</b>				<b>€ 908.396,96</b>



**TERME SIBRITE S.p.A.**  
 L'Amministrazione Unica  
 (Domenica LIONE)